

DONNE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della
Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



Redatto da : Barbara Mazza, Paola
Allegri, Alida Ferreri, Vita Rossetti,
Caterina Carla Rizzo, Valentina
Ferrotti, Raffaella Iacovitti

N.3 | 08



Stimato e Gentile Collega,

il tempo grigio e monotono dell'inverno è quasi alle nostre spalle, con il mese di marzo già si respira l'aria gioiosa della tanta attesa primavera e con essa la voglia di fare, realizzare, cambiare, rinnovare.

Torna il tempo delle Fiere nazionali e internazionali, la creatività in mostra, il territorio i progettisti e le imprese a confronto, c'è voglia di riscattare un Paese "malato".

Torino 2008, sembra essere l'emblema di questa esigenza di innovazione e grande risveglio, non solo sotto lo stretto profilo del *design*, ma l'inizio di un nuovo modo di rilanciarsi. " *Sta partendo una nuova mappatura economica* " sostiene il sociologo **Aldo Bonomi**, l'area compresa tra il Piemonte e la Lombardia sono il fulcro di questa rivoluzione che coinvolgerà l'intero Paese; i due Politecnici di Milano e Torino, lavorano già da molto in sinergia e questo conferma una nuova era economica. Sono dinamiche importanti, che influiranno su ogni settore professionale-economico.

Il nuovo mestiere o la nuova professione è spostare i limiti delle proprie conoscenze!!!!!!

James Irvine, noto designer londinese, trasferitosi in Italia 25 anni fa, che sta lavorando su un progetto per il Parco Valentino a Torino, insieme a un gruppo di studenti delle scuole medie, sostiene l'importanza di sensibilizzare le professioni nell'imparare a ridisegnare le aree urbane. **Nessuno** del settore tecnico, deve essere o sentirsi escluso.

Dobbiamo ritrovare la capacità di progettare il nostro contesto, per migliorare la qualità delle nostre città, invece di dare loro le spalle; tenere presenti i cambiamenti sociali, il numero sempre più in aumento dei nonni, la trasformazione del vivere dei bambini, le minoranze dimenticate, l'integrazione dei portatori di handicap. Nella formazione professionale è fondamentale coinvolgere i futuri Geometri, per questo ci è piaciuta l'iniziativa del Comune di Grottamare nel coinvolgere gli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri, riportato a pag.4 di questo Notiziario.

Questo è vero cool/mentale, capace di garantire lavoro e una vita migliore !!!!!

Dobbiamo essere esempio e portatori di sensibilità, perché questo è l'argomento che tocca il mondo e consente l'accesso ad ogni ambito operativo.

Le idee giuste fanno volare i conti, l'economia e rendono giustizia ai veri professionisti.

Noi lavoreremo sempre al fianco di questi percorsi di affermazione, mettendo a disposizione l'innata creatività che appartiene al cuore di Donna; sarebbe opportuno valutare tutti insieme la possibilità di aderire a questo nuovo *boom economico*, decidendo magari di essere anche NOI – come **GEOMETRI** sotto la Mole torinese, dimostrando ad ogni settore operativo e istituzionale di **ESISTERE**.

In questo tempo di rinnovamento, da prendere *di petto*, ci piace ricordare che il coinvolgimento delle Donne è di vitale importanza; sarebbe una dimostrazione di crescita sociale e democratica, così come ricordato dal Presidente della Repubblica **Giorgio Napolitano**.

Nel discorso tenuto l'8 Marzo ha richiamato con fermezza i rappresentanti politici e istituzionali, invitandoli al rispetto dell'art. 51 della Costituzione, garantendo un inserimento delle Donne, finalizzato al rispetto dell'uguaglianza e contribuendo solo così ad una maggiore responsabilità e solidità democratica. **Grazie Presidente!!!!!!**

Ma l'appuntamento più importante di questo mese, grazie al particolare calendario, è segnato dalla **Santa Pasqua**.

I simboli di questa festa hanno perso nel tempo la loro stretta connotazione religiosa, diventando sempre più pagani. L'uovo, uno dei simboli della Pasqua, è anche il simbolo della vita ed è presente in molte antiche culture. Si dice che i primi ad usare l'uovo come oggetto beneaugurante siano stati i Persiani che festeggiavano l'arrivo della primavera con lo scambio di uova di gallina. In Occidente questa usanza risale al 1776, quando il capo dell'abbazia di *St. Germain-des-Pres* donò a re Luigi VII, appena rientrato a Parigi dopo la seconda Crociata, prodotti

delle sue terre, incluse uova in gran quantità ma già nell'antica Roma i contadini erano soliti sotterrare un uovo dipinto di rosso simbolo di fecondità quindi propizio per il raccolto.

L'uso di regalare uova a Pasqua è collegato al significato della Pasqua come la festa della primavera, della fecondità e del rifiorire della natura. L'Uovo come simbolo di rinascita, potente talismano di fertilità e vita.

Ma la Pasqua è anche sinonimo di pace e di fratellanza. Ci piace in questa ricorrenza ricordare e ringraziare tutti coloro, e tra loro anche tanti colleghi e colleghe, che anche in piccola misura sono impegnati in iniziative umanitarie e nella protezione civile.

E' il mondo di oggi che sempre di più ci chiede di camminare uniti. Lo stiamo facendo come Categoria professionale, ogni giorno... sempre di più coinvolti nella crescita e nell'andamento dell'Intero Paese.

I fatti di cronaca raccontano ogni giorno di morti bianche e incidenti sul lavoro, l'urgenza di diminuire i consumi energetici per la salvezza del nostro Pianeta.

Campi nei quali come GEOMETRI liberi professionisti, siamo chiamati ad operare in prima linea con sempre più competenza e conoscenza. In questo modo diveniamo cultori di nuove metodologie ma anche divulgatori di una cultura nuova e necessaria, in un Paese, *il nostro*, ancora agli ultimi posti per quanto riguarda sicurezza, sprechi e ecologia.

INSIEME, collaboriamo alla costruzione di un futuro per tutti. Un futuro sostenibile fatto anche di *sicurezza..... solidarietàgiustizia prerogativa necessaria per un futuro Migliore.....!!!!!!*



**Con questi sentimenti Auguriamo a tutti Voi
una Serena e Santa Pasqua !!!!!!!!!!!!!**

P.S Un **Augurio Speciale** lo riserviamo ai nostri Lettori sostenitori. Un grazie di cuore per la forte solidarietà che non ci fate mancare con gli attestati di stima e riconoscimento giornalieri. Vi siamo immensamente riconoscenti per l'apprezzamento che esprimete, dichiarando che è un Notiziario per TUTTI i GEOMETRI, senza distinzione di sesso, considerata la valenza delle notizie tecniche proposte, utili nella Professione.

Un grazie, anche a TUTTI i **COLLEGI** (*...e sono davvero tanti*), che pubblicano mensilmente la rivista. COMPLIMENTI per la sensibilità che dimostrate verso il Nostro impegnativo lavoro e il servizio che rendete a tutti i vostri iscritti !!!!!!

*Nei prossimi numeri riserveremo uno spazio ai **Collegi Provinciali**.....ma non diciamo di più.....è una **SORPRESA**.....*

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito : www.donnegeometra.it

"Noi della Redazione "Donne Geometra"

NUOVA POLITICA FISCALE PER DIFENDERE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Il 7 marzo scorso, si è tenuta a Roma la prima Conferenza delle organizzazioni nazionali, regionali e provinciali dei Comitati Unitari degli Ordini e Collegi professionali.

La conferenza ha discusso i programmi elettorali dei partiti ed al termine ha approvato un documento in cui sono elencate alcune priorità che possono essere condensate in dodici richieste che hanno come un unico filo conduttore il rilancio delle professioni.

Ecco le richieste:

- a.. riordino dei percorsi formativi per garantire la qualità delle prestazioni, con il mantenimento del valore legale del titolo di studio;
- b.. interventi sull'unione europea per ridurre regolamentazione "al ribasso" dei percorsi formativi;
- c.. promozione del dialogo tra pubblica amministrazione e professionisti al fine di favorire la certezza del diritto nell'attuazione spontanea dell'ordinamento;
- d.. incremento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese sostenute per la formazione professionale;
- e.. estensione agli studi professionali della possibilità di adottare contratti di lavoro con incentivi per l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e donne;
- f.. estensione delle garanzie pubbliche per i "prestiti d'onore" e del finanziamento d'avvio di giovani che costituiscono studi professionali autonomi;
- g.. attivazione di "reti" tra professionisti, professionisti/impresе, professionisti/pubbliche amministrazioni;
- h.. attivazione della "Borsa Professionisti" per facilitare la mobilità e l'incontro tra domanda/offerta tra giovani e studi professionali;
- i.. estensione della riforma degli studi di settore "dal basso";
- j.. semplificazione fiscale per gli studi professionali di modeste dimensioni;
- k.. estensione del "credito alla creatività" alle iniziative dei giovani professionisti;
- l.. attivazione degli Ordini e Collegi professionali per l'attuazione del principio di sussidiarietà ex art. 118 Costituzione.

Dal documento finale traspare la voglia di poter contare di più con la conseguenza richiesta di mettere in condizione gli ordini e i collegi di attuare il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione e quindi di poter dare un aiuto fattivo alla pubblica amministrazione nei servizi ai cittadini e quindi con la conseguente richiesta di "attivazione di reti tra professionisti e Pubblica Amministrazione e tra professionisti e impresе".

Il Presidente del Comitato unitario delle Professioni nazionale (CUP) Raffaele Sirica che è anche Presidente del Consiglio nazionale degli Architetti ha dichiarato che "per vincere le sfide indicate dai partiti nei loro programmi elettorali per rilanciare il paese, è necessario puntare sui professionisti", aggiungendo che durante la conferenza sono state evidenziate "alcune misure che agevolano l'accesso dei giovani e delle donne nella professione, potenziano la competitività dei professionisti sui mercati, interfacciano i professionisti con le impresе e le pubbliche amministrazioni".

Ma Sirica ha anche precisato che "i professionisti possono svolgere un ruolo fondamentale nel progresso spirituale e materiale della società italiana. A tal fine è necessario che si proceda a quella riforma del settore (riforma delle professioni), che nella scorsa legislatura è stata oggetto di una proposta di iniziativa popolare, che ha raccolto ampio consenso tra i cittadini che si sono mobilitati su tutto il territorio nazionale. Al contempo è opportuno che vengano adottate misure che valorizzino la presenza del professionista nella società e nell'economia del paese, liberando le energie vitali rappresentate dai lavoratori della conoscenza e rimuovendo gli ostacoli che di fatto ne hanno impedito il pieno sviluppo".

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA GEOMETRI – POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA

Ricordiamo che il prossimo **16 aprile** ha inizio la seconda annualità assicurativa della polizza Assistenza Sanitaria Integrativa che la Cassa Geometri - per il tramite di Emapi - ha stipulato con le Assicurazioni Generali, in favore di tutti i suoi iscritti senza oneri aggiuntivi.

E' prevista, inoltre, la facoltà di poter estendere - a pagamento e a condizioni di vantaggio - la copertura assicurativa anche al proprio nucleo familiare ovvero di aderire ad una copertura di tipo globale. A questo proposito Le comunichiamo che dal **1 marzo scorso e fino al 15 maggio 2008**, saranno riaperti i termini di adesione (e di rinnovo per coloro che abbiano già aderito nella precedente annualità assicurativa) al fine di estendere, su base volontaria, la copertura assicurativa di cui alla garanzia A (*Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi*) al proprio nucleo familiare, nonché per poter ampliare per sé e per il proprio nucleo la copertura assicurativa aderendo alla garanzia B (*Assistenza Sanitaria Integrativa Globale*).

Ovviamente per avvalersi di tali opportunità occorre risultare iscritti alla Cassa Italiana Geometri alla data del 16 aprile 2008.

Le ricordiamo, infine, che per eventuali informazioni e/o delucidazioni potrà rivolgersi direttamente ad Emapi:

- telefonando dalle ore 9:30 /12:30-15:00 /16:30
- al numero verde 848881166 (*al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma e dei cellulari*)
- allo 06/44250196 (*per gli abbonati al distretto di Roma e per i cellulari*)
- oppure visitando il sito internet www.emapi.it dove troverà tutte le informazioni utili inerenti la convenzione oltre ad una rinnovata modulistica.

GROTTAMMARE : GLI STUDENTI DELL'ITG AL LAVORO IN ALBANIA

Otto studenti dell'ultimo anno dell'Istituto per geometri "Fazzini/Mercantini" sono partiti domenica 9 marzo, alla volta di Gjirokaster, la città albanese gemellata con il Comune di Grottammare. Un'iniziativa che rientra nell'ambito di **una nuova collaborazione instaurata tra Comune e Istituto per geometri "Fazzini/Mercantini"**, che vede la **cooperazione internazionale** come una grande opportunità formativa per i giovani.

Otto ragazzi sono stati chiamati a ripetere nell'antico centro albanese le stesse attività di misurazione e analisi che hanno già svolto il mese scorso nel vecchio incasato di Grottammare, come previsto nelle attività del progetto "*Transismic*", volto alla riduzione del rischio sismico nella pianificazione dei centri storici transfrontalieri. Nelle attività di rilevamento, sono assistiti da alcuni membri del comitato scientifico tecnico: l'architetto **Fabrizio Torresi**, consulente del Comune, l'ingegnere **Bruno Bonifazi** del SIT della Provincia e rilevatori **dell'Università di Pescara**. Questo momento di formazione rappresenta un **grande traguardo del progetto di cooperazione internazionale Grottammare-Gjirokaster** e al tempo stesso una grande opportunità per i ragazzi stessi che hanno modo di confrontarsi con professionisti qualificati e conoscere una realtà che per alcuni versi assomiglia alla nostra Italia di cinquant'anni fa, quando le rimesse degli immigrati sostenevano lo sviluppo urbanistico di città prive di qualsiasi strumento di pianificazione territoriale. La missione è una fase avanzata del complesso programma finanziato dall'Unione Europea per la tutela e conservazione culturale, urbanistica e strutturale dei centri storici delle due città transfrontaliere, in atto da svariati anni. Progetto che nel corso del tempo ha permesso di fondare le basi per il riconoscimento di "Patrimonio dell'umanità" alla città di Gjirokaster, da parte dell'UNESCO, grazie all'istituzione di un Ufficio di Piano nella località albanese avviato da tecnici italiani, che ha permesso, mediante cicli di assistenza e formazione del personale, la redazione di un piano regolatore ecosostenibile.

1° CAMPIONATO ITALIANO DI MARATONA GEOMETRI - 4 maggio 2008 – Barchi – Fano

CATEGORIE:

CAT. G1 – maschile – anni 18/49

CAT. G2 – maschile - 50 anni ed oltre

CAT. G3 – femminile – categoria unica

Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta ricordo della maratona consegnata dal Collegio Geometri di Pesaro-Urbino

Premi ai vincitori:

- **1° Assoluto geometri: trofeo, attestato e maglia di campione Italiano assoluto geometra**

- **i primi 3 di ogni categoria con trofeo ed attestato**

- verranno inoltre riconosciuti con targa di partecipazione i primi 3 Collegi più numerosi

Oltre ai premi di cui sopra ogni atleta concorrerà al riconoscimento dei premi e del pacco gara predisposti dalla società organizzatrice della maratona

Per partecipare compilare la scheda di iscrizione alla ColleMar-athon che troverete, unitamente a tutte le informazioni comprese eventuali prenotazioni alberghiere con strutture convenzionate, presso il sito: <http://www.collemar-athon.com>

inoltre ogni partecipante dovrà essere in possesso della tessera di iscrizione annuale alla: A.S. GEO-SPORT

per informazioni: **Collegio di Pesaro-Urbino - geom. Massimo Righi – 0721-32227 – 338.6424743**

FEDERGEOMETRI CONTRO LA LEGGE FINANZIARIA

Il disposto dell'articolo 3 comma 761 della Legge Finanziaria 2008 prescrive che le Amministrazioni pubbliche potranno stipulare contratti per prestazioni di lavoro autonomo solo con persone con una qualifica universitaria (laurea di 5 anni). **Federgeometri** è sconcertata dall'iniziativa del Governo. Iniziativa questa, contestata anche dalle Amministrazioni locali, che non tiene conto che i tecnici diplomati hanno collaborato con i Comuni, le Province e le Regioni da sempre, svolgendo incarichi nel rispetto della correttezza, della qualità e con piena soddisfazione delle Amministrazioni stesse e dei cittadini. La scelta operata è stata evidentemente dettata da interessi di bottega o dalla necessità di acquisire consensi che alla fine non sono serviti, in compenso resta un ulteriore tentativo di dequalificare categorie di professionisti che hanno dato molto a questo paese e che sono sempre serviti come parafulmine per coloro che hanno rovinato paesi e città al solo scopo di curare interessi contrari al bene dei cittadini. Federgeometri, Sindacato Nazionale dei Geometri Liberi Professionisti, riconosciuta Parte Sociale, è sconcertata da tale iniziativa e si rivolge agli Schieramenti Politici, ai Candidati alle prossime elezioni e alla stampa affinché si impegnino i primi a porre rimedio a tale incresciosa situazione, i secondi a sensibilizzare l'opinione pubblica su tale disposto di legge che danneggia in maniera tangibile oltre alle due stimate, apprezzate ed insostituibili categorie di professionisti, la collettività tutta.

Il documento del comunicato è disponibile sul sito www.federgeometri.it

MAPPATURA SCELTE GESTIONALI CATASTO AI COMUNI

È stata pubblicata dall'Agenzia del Territorio la mappatura delle scelte gestionali dei Comuni in merito al decentramento delle funzioni catastali. L'elenco dei Comuni, suddiviso per regioni e province, riporta la forma gestionale (diretta autonoma, diretta associata, attraverso la Comunità Montana di appartenenza, affidata all'Agenzia del territorio) e l'opzione di gestione delle funzioni scelte. L'Agenzia ha altresì disposto un elenco dei Comuni non compresi nella "mappatura delle scelte gestionali", con indicazione dello stato istruttorio.

Si rende noto che con Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 29.2.2009, è **stato prorogato dal 29.2.2008 al 31.3.2008 il termine per la stipula delle convenzioni speciali per l'accesso al servizio di consultazione telematica** della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni, stabilito all'art. 4 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18.12.2007. Si ricorda che, ai sensi del citato decreto 18.12.2007, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni dei Comuni ed altre forme associative di Comuni che hanno aderito alla convenzione entro il 31.12.2007 hanno diritto ad accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale dell'Agenzia del Territorio in esenzione dal versamento dei tributi catastali e delle tasse ipotecarie fino alla data, ora prorogata, del 31.3.2008.



PREMI VOLUMETRICI PER L'ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI

Premio volumetrico per murature e solai necessari al miglioramento dell'isolamento termico degli edifici, 25 milioni di euro per gli interventi realizzati dalle ESCO, installazione di pannelli solari e fotovoltaici solo con DIA, attribuzione all'Enea delle funzioni di "Agenzia nazionale per l'efficienza energetica". Ecco alcuni dei principali contenuti dello [schema di decreto legislativo](#) di attuazione della [direttiva 2006/32/CE](#) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2008.

Bonus volumetrici per pareti e solai

Il provvedimento prevede che, negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici, non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.

Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Norme di questo tipo sono già vigenti in alcune Regioni.

Semplificazioni per impianti solari termici e fotovoltaici

Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti a DIA; sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.

Per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento sarà sufficiente una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il ruolo dell'Enea

All'Enea saranno affidate le funzioni di "Agenzia nazionale per l'efficienza energetica": l'ente avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l'informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico. Ogni anno l'Agenzia predisporrà un Rapporto annuale per l'efficienza energetica nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico da individuare con i Piani di azione sull'efficienza energetica (PAEE) nei quali i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente dovranno indicare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico.

Ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni

Con le modalità previste dall'art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, saranno ripartiti fra le Regioni e le Province autonome, gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali indicativi individuati con i PAEE. Successivamente le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare i propri piani o programmi in materia di efficienza energetica negli usi finali.

Alle Regioni inadempienti sarà inviato dal Governo un motivato richiamo a provvedere; in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'inizio del richiamo, il Governo procederà al commissariamento.

Dal 1° gennaio 2009, agli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO, saranno destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Edilizia pubblica

Le pubbliche amministrazioni avranno l'obbligo di utilizzare gli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi; dovranno redigere le diagnosi energetiche degli edifici pubblici, in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie riguardanti almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio. Saranno, infine obbligate a redigere la certificazione energetica degli edifici, in caso di metratura utile superiore ai 1000 metri quadrati, e ad esporre al pubblico l'attestato di certificazione, ai sensi del Dlgs 192/2005.

SICUREZZA LAVORO: IL NUOVO DECRETO VARATO DAL CDM



Approvato nella riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri di giovedì 6 Marzo lo schema di **Testo Unico Sicurezza lavoro**, ai sensi dell'art.

1 della Legge 123/2007. Si tratta della prima approvazione di un iter lungo e complesso.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole - fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni - sono state rivisitate dal legislatore con il dichiarato obiettivo di collocarle in un'ottica di sistema. La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall'altro, nel rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Il testo definitivo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 123/2007, non è ancora noto, anche se "circolano" diverse "bozze", che prevedono:

- oltre 300 articoli totali;
- 12 Titoli;
- oltre 50 Allegati.

Tra le principali novità contenute nel testo, non ancora pubblicato, si segnalano:

- **l'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni** in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;

- **il rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di "situ"** (es. cantieri), in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);

- **la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza**. Il legislatore intende creare un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche.

La vigilanza sull'applicazione delle norme sulla sicurezza è svolta dalle Asl e dai vigili del fuoco. Ma anche gli ispettori del Ministero del lavoro

possono esercitare attività di vigilanza. Il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato alle attività di vigilanza non può prestare ad alcuni titoli attività di consulenza.

Norme particolarmente severe riguardano il contrasto del lavoro nero. Gli ispettori del ministero possono sospendere un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non in regola in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori, oppure in caso di reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro.

E ancora:

- **il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche**, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- **la revisione del sistema delle sanzioni**. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilità è esclusa, quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

L'apparato sanzionatorio costituisce il punto critico dello scontro con Confindustria, che non ne ha apprezzato la formulazione tanto nella versione originale quanto in quella correttiva. "Rimane - sostiene il comunicato congiunto diramato dal mondo datoriale - tutta la parte

delle norme tecniche che non ha costituito oggetto di alcun approfondimento e lo dimostrano i palesi errori di coordinamento che emergono dalla lettura dei testi. Il decreto non coglie poi gli obiettivi di semplificazione degli adempimenti che, specie per le piccole e medie imprese rappresenta una esigenza da tempo attesa per una migliore attuazione delle normative di sicurezza". In particolare il presidente di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, ha ribadito la contrarietà degli industriali a un inasprimento sanzionatorio.

Ma in che punto l'apparato sanzionatorio è stato "riproporzionato"?

Già durante il Cdm, il ministro della Giustizia Scotti aveva fatto trapelare l'oggetto dell'intervento correttivo: "Ci sarà una sorta di redenzione", aveva spiegato, aggiungendo che le sanzioni "sono quelle di prima, rivalutate secondo gli indici Istat". Il regime sanzionatorio resta pesante, ma è comunque ricalibrato rispetto alle versione originale nella parte in cui il decreto legislativo prevede la possibilità di tramutare l'arresto (stabilito nei casi di gravi inadempienze in aziende considerate fortemente a rischio) con il pagamento di una ammenda non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000. Nel testo iniziale l'esclusività dell'arresto (da sei mesi a due anni) era previsto quando il datore di lavoro non avesse effettuato la valutazione dei rischi nel caso di centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, aziende industriali con più di 200 dipendenti, aziende estrattive con oltre 50 dipendenti, cliniche, aziende con rischi biologici o che si occupano dello smaltimento e della bonifica dell'amianto. Nell'ultima versione, approvata poco dopo le 19, l'arresto previsto va da 6 mesi ad un anno e mezzo e può essere tramutato in ammenda pecuniaria. In questo caso il giudice può decidere la trasformazione in pagamento pecuniario, su richiesta dell'imputato, solo a precise condizioni: che il datore di lavoro abbia provveduto a mettersi in regola con gli adempimenti, che la violazione non sia stata causa di infortuni, che il soggetto non abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'apparato delle sanzioni si divide così in quattro fasce: la sanzione più grave (6-18 mesi o ammenda pecuniaria alle condizioni sopra esposte) nel caso in cui si contravvenga alla mancata elevazione della valutazione di rischio per imprese che svolgono la propria attività in un contesto pericoloso (sostanze nocive, incendiarie, esplosivi). Al secondo livello, esiste una fascia di sanzioni intermedie per condotte intermedie con sanzioni pecuniarie e per i casi più gravi una pena detentiva. Un terzo gruppo di sanzioni prevede solo pene pecuniarie, e l'ultimo solo illeciti amministrativi.

L'approvazione finale del **Testo Unico Sicurezza lavoro** sarà una corsa contro il tempo e a fronte di un iter lungo e complesso, che prevede:

- prima approvazione in Consiglio dei Ministri;
- primo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato (hanno fino a 60 gg di tempo ma potrebbero darlo anche in tempi brevissimi);
- parere delle Regioni entro metà marzo (data ultima di riunione della Conferenza Unificata);
- seconda approvazione in Consiglio dei Ministri (che tenga conto dei pareri di Camera, Senato e Regioni);
- secondo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato (hanno sempre fino a 60 gg di tempo);
- parere del Consiglio di Stato;
- terza e definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri (che tenga conto degli eventuali ulteriori pareri di Camera, Senato e Consiglio di Stato e Regioni);
- firma del Capo dello Stato;
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per altre informazioni, consultare il sito web:

<http://www.governo.it/>

INFORTUNI LAVORO: ARRIVA NUMERO VERDE PER TUTELA VITTIME E FAMILIARI

Un numero verde attivo dal 04 Marzo 2008 - per consigli, informazioni e assistenza alle vittime di incidenti sul lavoro e ai familiari di chi non ce l'ha fatta. Ma anche un Osservatorio per fotografare il fenomeno, evidenziare le criticità della situazione italiana e suggerire possibili soluzioni. Sono solo alcuni dei campi di attività della neonata Associazione Lavoro & Sicurezza, presentata oggi a Roma, al ministero della Salute, all'indomani della tragedia di Molfetta, e nata da un'alleanza tra Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) e Amnil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). Il Numero Verde **800 60 90 80**, attivo dal **lunedì al venerdì (9.00-18.00)**, vede impegnato un team di 10 persone, in grado di soddisfare un primo livello di bisogni. E, nel caso, di contattare un esperto che fornirà le indicazioni richieste entro 24 ore dal primo contatto. Ma la vera sfida degli ideatori dell'Associazione è quella di stringere accordi e protocolli d'intesa con il maggior numero possibile di organizzazioni interessate, per arrivare davvero a una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro e a una miglior tutela delle vittime di infortuni. Obiettivo dell'associazione è quello di agire su più fronti, prevenire situazioni di grave disagio, come le malattie professionali o gli infortuni, ma anche garantire la tutela dopo l'incidente alla vittima o ai familiari, con aiuti concreti e assistenza nel tempo. L'iniziativa è stata salutata con entusiasmo dal ministro della Salute, Livia Turco, convinta che "l'Associazione farà del bene al Paese. E sarà un dono straordinario, un contributo importante per formare una cultura della prevenzione".

NORME SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12.3.2008, il D. Min. Sviluppo Economico n. 37/2008, concernente il riordino delle disposizioni in materia di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione degli impianti all'interno degli edifici, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lett. a), della L. 248/2005.

A decorrere dal 27.3.2008, entra in vigore il nuovo Regolamento, che si applica ai seguenti impianti:

impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione; impianti idrici e sanitari; impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas; impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili; impianti di protezione antincendio posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, a partire dal punto di consegna della fornitura. Non sono invece disciplinati dal presente decreto gli impianti o parti di essi che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione di normativa specifica o comunitaria.

Attività previste dal decreto

Sono abilitate a svolgere le attività oggetto del Decreto le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. Di grande rilevanza in proposito è l'obbligo imposto al responsabile tecnico di svolgere tale funzione per una sola impresa, e l'incompatibilità di tale qualifica con ogni altra attività continuativa.

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto che deve essere predisposto da un professionista iscritto negli albi professionali per gli impianti di particolare rilevanza, elencati all'art. 5, comma 2, tra cui gli impianti elettrici di potenza superiore ai 6 kW, quelli di riscaldamento con canne fumarie collettive ramificate, quelli di climatizzazione con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigororie/ora. Negli altri casi il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Si segnala che il progetto non occorre per le forniture di energia elettrica temporanee a servizio di impianti di cantiere e similari (ferma restando peraltro la dichiarazione di conformità), nonché per le attività di manutenzione ordinaria, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera d).

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto.

Si segnala altresì che gli impianti elettrici residenziali realizzati prima del 13.3.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Adempimenti burocratici

Poiché il decreto rende la dichiarazione di conformità obbligatoria ai fini delle compravendite immobiliari, qualora detta dichiarazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore di competenza.

Sia il progetto che la dichiarazione di conformità (o il certificato di collaudo ove previsto dalla normativa) devono essere depositati presso lo sportello unico per l'edilizia il quale, solo dopo aver acquisito tutti i suddetti documenti può rilasciare il certificato di agibilità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto in esame.

[VISIONA IL DECRETO DIRETTAMENTE DAL SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE.](#)

DAL 1° FEBBRAIO 2008 COSTA DI MENO PARTECIPARE ALLE GARE

La Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 ha pubblicato la deliberazione assunta lo scorso 24 gennaio 2008 dall'Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, concernente le modalita` attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Come e` noto, detta legge pone le spese di funzionamento dell'allora Autorita` per la vigilanza sui lavori pubblici a carico dei relativi operatori - per la parte non finanziata dallo Stato - e dispone che la stessa, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare dei contributi dovuti dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche` le relative modalita` di riscossione.

Per l'anno in corso, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 - ``finanziaria 2008`` - tabella C, prevede a favore dell'Autorita` il finanziamento di 3.789.000,00 euro, a carico del bilancio dello Stato. Con l'allegata **deliberazione del 24 gennaio 2008**, l'Autorita` determina l'ammontare del contributo per il 2008 - riducendolo rispetto a quello determinato per lo scorso anno.

Le imprese che intendono partecipare alle procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori - di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - sono tenute al versamento del contributo, quale condizione di ammissibilita` alla procedura di selezione del contraente e a dimostrarlo al momento della presentazione dell'offerta. La mancata dimostrazione di detto versamento da parte dell'impresa - versamento da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorita` stessa all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html> - e` causa di esclusione dalla procedura di gara.

L'Autorita` si riserva la facolta` di concordare con le stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori, in caso di particolari e comprovate esigenze, modalita` di pagamento diverse da quelle previste nella delibera del 24 gennaio 2008.

Si segnalano le novita` che riguardano in particolare le imprese, contenute nella deliberazione del 24 gennaio 2008.

Entita` della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi (articolo 2, comma 1)

Come anzidetto - fatta eccezione per le gare di importo superiore a cinque milioni di euro - l'entita` del **contributo** dovuto da ciascuna impresa all'Autorita` per partecipare alle gare esperite nell'**anno 2008** ha subito la seguente, apprezzabile riduzione:

- importo della gara da Euro 150.000,00 fino a Euro 499.000,00: quota ridotta da Euro 30,00 a **Euro 20,00**;
- importo della gara da Euro 500.000,00 fino a Euro 999.000,00: quota ridotta da Euro 50,00 a **Euro 40,00**;
- importo della gara da Euro 1.000.000,00 fino a Euro 4.999.000,00: quota ridotta da Euro 80,00 a **Euro 70,00**.

Modalita` e termini di versamento della contribuzione (articolo 3, commi 1 e 4)

Comma 1: stabilisce che il termine di pagamento del contributo, fissato in 30 giorni, decorre dal momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorita`, del CIG (Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. Viene precisato, inoltre, che l'attribuzione del CIG va richiesta anche per le procedure esonerate dall'obbligo del contributo, quindi, anche per le gare di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Comma 4: disciplina le modalita` di contribuzione per le gare suddivise in piu` lotti; per quanto riguarda in particolare le imprese che partecipano a uno o piu` lotti viene stabilito che il contributo deve essere versato per ogni singolo lotto per cui viene presentata l'offerta, in ragione del relativo importo.

Disposizione finale (articolo 5)

Il comma 2 indica nel 1° febbraio 2008 la data di entrata in vigore del provvedimento adottato dall'Autorita`.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO FEBBRAIO 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di febbraio 2008.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di febbraio 2008 sul valore di **132,5**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di gennaio, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di febbraio dell'anno precedente una variazione di **+2,9%**.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 febbraio 2008 ed il 14 marzo 2008, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2007 del **0,420197%**.

DANNI PROVOCATI A TERZI DA UN IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE - CHI NE RISPONDE


Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14745

Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 c.c., dei danni causati a terzi dall'immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell'immobile o dagli impianti in esse conglobati.

La Corte ha precisato che, nell'espressione "strutture murarie e impianti in esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie.

Sulla base del principio sopra esposto, ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la responsabilità del proprietario dell'immobile per i danni causati a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico.

Inoltre, la circostanza che il conduttore abbia adibito l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, con la consapevole tolleranza del locatore, non è da sola sufficiente a far sorgere una responsabilità di quest'ultimo nei confronti del terzo che da tale nuova e diversa attività del conduttore abbia riportato danni.



OPERE DI TRASFORMAZIONE DEL TETTO CONDOMINIALE - DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE

Cass., Sez. II Civ., sentenza n. 2865 del 7 febbraio 2008

Si ha esercizio del diritto di sopraelevazione quando il proprietario dell'ultimo piano di un edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie, ma non anche quando egli intervenga con opere di trasformazione del tetto che, per le loro caratteristiche strutturali, siano idonee a sottrarre il bene comune alla sua destinazione in favore degli altri condomini e ad attrarlo nel suo uso esclusivo.

CENTRALE TERMICA INTERRATA DA UN COMPROPRIETARIO NEL SOTTOSUOLO DEL CORTILE COMUNE

Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2007, n. 4386

Nel regime giuridico della comunione di edifici, l'uso particolare che il comproprietario faccia del cortile comune, interrando nel sottosuolo una centrale termica del proprio impianto di riscaldamento, non è estraneo alla destinazione normale di tale area, a condizione che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto in rapporto a quelle del sottosuolo o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l'utilizzazione del cortile praticata dagli altri condomini, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del cortile un medesimo e analogo uso particolare.

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - AREA PERTINENZIALE

Consiglio di Stato, V Sezione, decisione n°1608/06 del 29 marzo 2006

L'articolo 9, comma 1, della legge 122/89, e successive modificazioni, stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". La norma continua disponendo che "tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela delle risorse idriche". In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un'area pertinenziale esterna.

CONDOMINIO: RESPONSABILITÀ DECENNALE PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2007, n. 9316

Con la sentenza n. 9316/2007 la Cassazione ha specificato che la garanzia per vizi costruttivi è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c.. Va infatti esclusa l'applicazione dell'articolo 2226, comma secondo, c.c. (prescrizione breve di un anno), atteso che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi esclusivamente tenendo presente la natura dell'attività esercitata (articolo 1176 c.c.) che ha come contenuto un'obbligazione di mezzi.

L'amministratore dovrà, tuttavia, contestare in tempo utile le eventuali problematiche verificate a fine lavori ma potrà avvalersi della prescrizione di 10 anni per intraprendere un'azione legale nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, ricorrendo anche dell'istituto dell'interruzione della prescrizione stessa come previsto dall'art. 2943 c.c.

TRASFERIMENTO DEL PIANEROTTOLO, È NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI

Cassazione, Sez. II civ., 10 luglio 2007, n. 15444

Essendo le scale, come i pianerottoli quali componenti essenziali di esse, elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per accedere al tetto o alla terrazza di copertura, anche al fine di provvedere alla loro conservazione, tali beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 c. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada, essendo anch'essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura dell'edificio della quale anch'essi godono. Conseguentemente in mancanza di un titolo contrario, deve ritenersi nullo ed inefficace l'accordo intervenuto con i condomini, partecipanti all'assemblea e sottoscrittori del relativo verbale, essendo necessario il consenso di tutti i condomini espresso in un atto negoziale scritto, trattandosi di cedere i diritti reali di uso del pianerottolo del quarto piano e della sovrastante scala a chiocciola, beni condominiali.

INFILTRAZIONI D'ACQUA PROVENIENTI DALLA ROTTURA DELLA "BRAGA" DELLA COLONNA DI SCARICO

CASSAZIONE 17 marzo 2005, n. 5792

Ai sensi dell'art. 1117 n° 3 c.c. , i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all'uso (ed al godimento) di tutti i condomini; e, nella specie la braga qualunque sia il punto di rottura della stessa, serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale che, raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini.

Costituendo la "braga" per quanto sopra detto, parte dell'impianto di scarico di proprietà esclusiva, i danni conseguenti alla rottura della stessa, non possono che essere posti a carico del condomino o proprietario dell'impianto.



LASTRICO SOLARE IN CONDOMINIO. INFILTRAZIONI. DANNI. OBBLIGO RISARCITORIO

Cassazione civile, sez. III, sentenza 13/12/2007 n° 26239

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.

Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.

Tale criterio di riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza. Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente destinati a rendere più sicuro agevole l'uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario.

Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo

QUALORA UN BENE, PER LE SUE CARATTERISTICHE STRUTTURALI, SERVA AL GODIMENTO DI TUTTE LE PARTI SINGOLE DELL'EDIFICIO, ESSO SI PRESUME CONDOMINIALE

Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27145

Nel condominio di edifici, affinché possa operare, ai sensi dell'articolo 1117 c.c., il c.d. diritto di condominio, e' necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra i primi e le unita' immobiliari di proprietà esclusiva.

Pertanto, qualora, per le sue caratteristiche strutturali, un bene serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio e sia ad esse funzionalmente collegato, si presume - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti i condomini, o soltanto da alcuni di essi, e dalla entità del collegamento e della possibile utilizzazione concreta - la contitolarità necessaria di tutti i condomini sul bene.

ESPROPRIAZIONE

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26/02/2008 (ud. 27/11/2007) Sentenza n. 677

In base ai principi generali, gli atti della procedura espropriativa, pur classificabili come "plurimi" nei confronti delle diverse ditte proprietarie espropriate, debbono essere considerati come aventi natura di atti "unitari" rispetto ai comproprietari o aventi causa del medesimo bene oggetto di esproprio, con la conseguenza che può farsi questione di conoscibilità legale degli atti emanati, non già di loro validità a causa del subentro. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna differenza tra le posizioni giuridiche del dante causa, che è stato notificatario, e dell'acquirente che non ha pubblicizzato la compravendita in pendenza dell'esercizio della potestà acquisitiva di cui all'art. 43 del D.P.R. 327/2001.

ESPROPRIAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007 (C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131

Un'area edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione non è, per ciò stesso, esente dall'I.C.I., in quanto il presupposto di detta imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell'immobile ai soli fini della determinazione della base imponibile

EDIFICABILITÀ AI FINI ICI

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.41 del 27/02/2008

Massima

1. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4/7/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4/8/2006, n. 248 (secondo cui un'area è edificabile se classificata come tale dal p.r.g., anche in difetto dello strumento attuativo), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nonché» ai principi di ragionevolezza, razionalità, non contraddizione e affidamento dei cittadini nella certezza giuridica. E' del tutto ragionevole, infatti, che il legislatore: a) attribuisca alla nozione di "area edificabile" significati diversi a seconda del settore normativo in cui detta nozione deve operare e, pertanto, distingua tra normativa fiscale, per la quale rileva la corretta determinazione del valore imponibile del suolo, e normativa urbanistica, per la quale invece rileva l'effettiva possibilità di edificare, secondo il corretto uso del territorio, indipendentemente dal valore venale del suolo; b) muova dal presupposto fattuale che un'area in relazione alla quale non è ancora ottenibile il permesso di costruire, ma che tuttavia è qualificata come "edificabile" da uno strumento urbanistico generale non approvato o attuato, ha un valore venale tendenzialmente diverso da quello di un terreno agricolo privo di tale qualificazione; c) conseguentemente distingua, ai fini della determinazione dell'imponibile dell'ICI, le aree qualificate edificabili in base a strumenti urbanistici non approvati o non attuati (e, quindi, in concreto non ancora edificabili), per le quali applica il criterio del valore venale, dalle aree agricole prive di detta qualificazione, per le quali applica il diverso criterio della valutazione basata sulle rendite catastali.

2. La potenzialità edificatoria dell'area, anche se prevista da strumenti urbanistici solo in itinere o ancora inattuati, costituisce notoriamente un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore del terreno e, pertanto, rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato, ai sensi dell'art. 53 Cost., in quanto espressivo di una specifica posizione di vantaggio economicamente rilevante; e ciò indipendentemente dalla eventualità che, nei contratti di compravendita, il compratore, in considerazione dei motivi dell'acquisto, si cauteli condizionando il negozio alla concreta edificabilità del suolo, trattandosi di una ipotetica circostanza di mero fatto, come tale irrilevante nel giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2005; ordinanze n. 173 del 2003; n. 481 e n. 311 del 2002).

IL PIANO ATTUATIVO NON AMMETTE EQUIPOLLENTI

CONSIGLIO DI STATO Sentenza n.531 del 19/02/2008

Massima

1. L'art. 2 l. 1187/1968 (abrogato dall'art. 58, n. 96, d.P.R. 327/2001) non era applicabile nei casi in cui lo strumento urbanistico generale avesse subordinato la realizzazione di alcuni interventi edilizi alla previa emanazione dello strumento attuativo, poiché tale previsione non ha contenuto espropriativo, in quanto mira alla razionalità dell'assetto urbanistico.
2. Tranne il caso limite del cosiddetto lotto intercluso in un contesto integralmente urbanizzato, il piano attuativo, previsto dallo strumento urbanistico come presupposto dell'edificazione e la cui approvazione può essere stimolata dall'interessato con gli strumenti consentiti dal sistema, non ammette equipollenti, nel senso che in sede amministrativa o in quella giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni.

NULLE LE MULTE DEI VIGILI IN BORGHESE

D'ora in avanti sarà possibile cestinare le multe inflitte dai vigili in borghese per le violazioni del codice della [strada](#). Parola di Cassazione che ha messo, nero su bianco, il principio per cui l'agente che non è in servizio e non indossa la divisa non "riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria". In tal caso dunque non è tenuto a multare gli automobilisti. Sin dal giudizio di primo grado il Giudice di Pace aveva annullato la contravvenzione. Il vigile in borghese, si legge nella sentenza della Corte (n.5771/2008) probabilmente preso da iperattività, aveva fatto la contravvenzione ad una signora a cui poi l'aveva recapitata a casa. I giudici del palazzaccio ricordano che "gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme". Inutile dunque il ricorso in Cassazione del Ente comunale che ha tentato di sostenere che al di là della divisa si tratta sempre di un agente della polizia municipale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso anche con il parere contrario della pubblica accusa che aveva chiesto di convalidare la multa. I giudici di Piazza Cavour sottolineano che "come risulta da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune, il verbale di contestazione è stato redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Per questo, conclude la Corte, "l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata a [...] non rivestiva la qualifica di agente della P. G. come sostenuto dal Comune".

LADRI SI INTRODUCONO NELL'APPARTAMENTO GRAZIE ALL'IMPALCATURA? RISPONDE L'ENTE COMMITTENTE

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Sent. 4591/2008) ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. di un ente comunale per i danni subiti dalla proprietaria di un appartamento in conseguenza di un furto ivi avvenuto ad opera di ladri che si vi erano introdotti "attraverso un'impalcatura posta su strada comunale, per lavori edilizi" eseguiti sulla facciata di un edificio comunale contiguo. Gli ermellini nell'accogliere le doglianze della proprietaria dell'immobile hanno precisato, tra le altre cose, che "in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo, ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori con facoltà a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente".



"IL FISCO METTE LE RUOTE"

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini che abitano distanti dagli uffici dell'amministrazione fiscale un ufficio mobile (un camper) perfettamente attrezzato per dare informazioni, servizi ed assistenza fiscale. Il camper girerà l'Italia facendo tappa in 25 località, attraversando undici regioni tra marzo e novembre. Ciascuna tappa avrà la durata di quattro giorni, dal martedì al venerdì, con orario 9.30-18.00. L'iniziativa è partita il 4 marzo scorso in Piemonte; prima tappa: San Damiano d'Asti, in provincia di Asti. L'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate (denominata "Il fisco mette le ruote"), realizzata con la collaborazione dei Comuni, intende portare informazione e assistenza fiscale ai contribuenti che vivono in centri non serviti da strutture stabili dell'Agenzia. Nel camper (un vero e proprio ufficio) i funzionari dell'Amministrazione offrono ai cittadini i servizi quotidianamente erogati presso gli sportelli degli uffici locali, tra i quali: - assistenza nella compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi; - chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo; - informazioni relative a successioni e donazioni; - rilascio di codici fiscali e partite IVA; - abilitazione ai servizi telematici (codice PIN); - richiesta di duplicato di tessera sanitaria; - registrazione dei contratti di locazione. Presso il camper, inoltre, saranno distribuiti i modelli di dichiarazione e le più recenti pubblicazioni del periodico bimestrale "L'Agenzia informa", che approfondisce le attuali tematiche fiscali.


| CALENDARIO CAMPER 2008 | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|
| Piemonte | 3 tappe | dal 4 al 28 marzo |
| Lombardia | 4 tappe | dal 1° aprile al 16 maggio |
| Veneto | 4 tappe | dal 20 maggio al 13 giugno |
| Friuli Venezia Giulia | 2 tappe | dal 17 al 27 giugno |
| Liguria | 2 tappe | dal 1° all'11 luglio |
| Abruzzo | 1 tappa | dal 15 al 18 luglio |
| Puglia | 1 tappa | dal 22 al 25 luglio |
| Emilia Romagna | 2 tappe | dal 16 al 26 settembre |
| Toscana | 3 tappe | dal 30 settembre al 17 ottobre |
| Umbria | 1 tappa | dal 21 al 24 ottobre |
| Campania | 2 tappe | dal 28 ottobre al 7 novembre |

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE

L'art.16, commi da 1 a 1-sexies, del Tuir disciplina le varie casistiche di detrazioni spettanti per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale dai contribuenti. Il decreto 11/02/2008 definisce le modalità di attribuzione della detrazione:

- per il periodo di imposta 2007 gli aventi diritto possono fruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o 740 da presentare quest'anno) e, qualora l'importo della stessa sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro dipendente, l'ammontare della detrazione eccedente potrà essere utilizzato in compensazione mediante F24, riportato a nuovo ovvero chiesto a rimborso.
- a decorrere dal periodo d'imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati, compresa la parte incapiente, sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Requisito per fruire della detrazione da parte dell'avente diritto è l'attestazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione, del numero dei mesi per cui l'immobile affittato è adibito ad abitazione principale e dell'assenza di ulteriori redditi.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 11/02/2008, GU n. 52 del 1/3/2008)



MUTUI PER RISTRUTTURAZIONI: SCONTO IRPEF SE È CERTA LA DATA INIZIO LAVORI 2008

Nel caso di donazione da padre a figlio di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento perché risultano soddisfatte le

due condizioni temporali richieste dalla normativa: i lavori di completamento del fabbricato sono iniziati nei sei mesi successivi alla stipula del mutuo e il trasferimento di residenza è avvenuto entro un semestre dal termine dei lavori ([risoluzione n. 73/E](#) del 3 marzo).

Nel dettaglio, l'Agenzia ritiene soddisfatto il primo requisito temporale perché nel caso in questione è desumibile con certezza la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, che può ragionevolmente coincidere con il passaggio di titolarità della Dia dal padre al figlio istante.

Il 23 gennaio 2006, infatti, avviene il trasferimento di titolarità della dichiarazione, mentre il 10 gennaio dello stesso anno è stato stipulato il mutuo: è chiaro che il contribuente rientra ampiamente nei paletti temporali fissati dal decreto 311/1999. Quest'ultimo detta le condizioni a cui si subordina lo sconto Irpef sul mutuo, affermando che gli interventi di ristrutturazione devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire.

L'Agenzia precisa, inoltre, che l'interpellante non incorre neanche nell'ipotesi di decadenza del diritto alla detrazione perché ultima i lavori di completamento del fabbricato entro i termini stabiliti dalla dichiarazione di concessione edilizia. Gli interventi vengono infatti ultimati in data 18 maggio 2006, a fronte di un termine di validità della Dia fissato all'11 novembre 2008.

Per verificare la sussistenza del secondo requisito temporale richiesto per godere del diritto alla detrazione, è necessario esaminare i diversi passaggi che hanno condotto l'istante a diventare pieno proprietario dell'intero immobile: la norma stabilisce infatti che il trasferimento di residenza e l'utilizzo dell'immobile a titolo di abitazione principale deve avvenire entro sei mesi dal termine degli interventi di ristrutturazione.

Ripercorrendo la storia dell'interpellante, ci si rende conto di come soddisfi *in extremis* la condizione, rientrando nel limite temporale per soli cinque giorni.

Il contribuente, fino a pochi giorni prima dello scadere del secondo vincolo temporale, era pieno proprietario di soli 2/3 dell'immobile e nudo proprietario della parte restante, su cui vantava diritto di usufrutto la nonna. Soltanto in data 13 novembre 2006, in seguito al decesso dell'usufruttuaria, il nipote ha potuto trasferire la propria residenza presso l'intero immobile, rientrando così per un soffio nei termini fissati dalla norma. Solo cinque giorni dopo, infatti, scadeva il termine per godere del diritto alla detrazione.

L'Agenzia precisa anche l'iter da seguire per poter godere del diritto: al fine di detrarre gli interessi passivi relativi al periodo d'imposta 2006, per il quale è già stata presentata dichiarazione dei redditi (modello 730/2007), l'istante può presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Unico 2007 entro lo stesso termine previsto per Unico 2008.

(Fonte: Agenzia delle Entrate : di Giulia Marcone)



DISPONIBILE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL MODELLO ON LINE PER BONUS INCAPIENTI

Pronto il modello da compilare per richiedere il rimborso forfetario di 150 euro. E' da oggi disponibile sul sito internet dell'Agenzia il modulo da riempire per ottenere la misura fiscale di sostegno prevista in favore dei contribuenti a basso reddito. Il modello, riservato alle persone fisiche che non percepiscono redditi da un sostituto d'imposta e che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, va trasmesso esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 2 maggio ed entro il 31 luglio 2008.

Questo il contenuto del provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia, che detta le istruzioni da seguire per i contribuenti cui si rivolge il modello.

Nel dettaglio, beneficiari del rimborso forfetario sono i soggetti passivi Irpef residenti in Italia, non fiscalmente a carico di altri, che hanno percepito nel 2006 un reddito complessivo uguale o inferiore a 50mila euro e che, sempre nello stesso anno, hanno prodotto un reddito complessivo con un'imposta netta pari a zero, alla cui formazione abbiano concorso redditi di lavoro dipendente, di pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e di impresa anche se le attività sono esercitate in maniera occasionale.

Il collegato della Finanziaria 2008 riconosce agli stessi beneficiari del rimborso un'ulteriore somma di 150 euro per ciascun familiare a

carico. Si ricorda che questi ultimi sono considerati a carico se hanno posseduto, nell'anno 2006, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Sempre in materia di familiari fiscalmente a carico, il provvedimento detta le istruzioni anche in merito alla particolare situazione in cui il beneficiario ha già ricevuto il bonus per sé, ma non le ulteriori somme per le persone che a carico. In tal caso, infatti, è sufficiente, in sede di compilazione del modello, barrare l'apposita casella e indicare nel riquadro ad hoc il codice fiscale delle persone per le quali deve ancora percepire la somma.

La modalità di erogazione del bonus è semplice e sicura: basta indicare il codice Iban per ricevere l'importo direttamente sul conto corrente bancario o postale. In alternativa, l'Agenzia invierà a casa dell'interessato un modulo per la riscossione in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

Per ciò che concerne la modalità di trasmissione del modello di richiesta, quest'ultimo può essere inviato, solo per via telematica, tramite gli uffici locali delle Entrate, direttamente dai soggetti interessati o attraverso gli intermediari abilitati.

Il provvedimento fissa anche i paletti tecnici cui attenersi in sede di trasmissione telematica dei dati. Ai contribuenti interessati, oltre all'apposito "allegato B" del modello contenente le specifiche tecniche, è offerta un'ulteriore possibilità di chiarirsi le idee su come inviare le informazioni. Basta un click sul sito dell'Agenzia per disporre di "Richiesta rimborso forfetario", il prodotto informatico utilizzabile dal contribuente interessato per un corretto invio dei dati. Il modello, oltre che dal sito dell'agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - è prelevabile anche dal portale del ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it

(fonte: Agenzia delle Entrate - di Giulia Marconi)

DETRAZIONE DEL 19% PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI – TUTTE LE ISTRUZIONI



Buone notizie per chi utilizza bus e metro. Con la [circolare n. 19/E](#) del 7 marzo 2008, l'agenzia delle Entrate fornisce indicazioni su come ottenere la detrazione Irpef del 19%, introdotta dalla Finanziaria, per le spese effettuate nel corso del 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale. L'importo detraibile può raggiungere un massimo di 250 euro (garantendo una riduzione dell'imposta lorda fino a 47,50 euro), comprensivo sia delle spese effettuate per sé che per gli eventuali familiari a carico. La detrazione non spetta se le stesse spese sono deducibili, perché inerenti, dai singoli redditi (ad esempio reddito d'impresa o di lavoro autonomo) che concorrono a formare quello complessivo.

Chi può usufruirne e per quali spese

Possono usufruire dell'agevolazione lavoratori, studenti e pensionati, pendolari e non, e più in generale, coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico per i propri spostamenti.

Possono essere detratte le spese per abbonamenti a qualsiasi servizio di trasporto pubblico, indipendentemente dal mezzo utilizzato (bus, treni, eccetera) che sia organizzato con orari, percorsi, tariffe e frequenze stabilite. Il trasporto può svolgersi sia a livello locale, che all'interno di una singola regione che attraversare più regioni.

La circolare specifica cosa si intende per abbonamento: "titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato".

Rimangono fuori, quindi, dall'agevolazione, le spese per titoli di trasporto che hanno una durata oraria, anche se superiori alle 24 ore, e le carte integrate, spesso utilizzate dai turisti, che includono anche ingressi a musei e altre istituzioni culturali.

Vale rigorosamente, inoltre, il principio di cassa: la detrazione, quindi, è valida solo per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio, abbonamento annuale che parte dal 1° marzo 2008 e scade il 28 febbraio 2009). Essa, inoltre, è possibile solo entro i limiti di capienza delle imposte dovute. Nel caso di incapienza, non si può usufruire dell'agevolazione per l'anno successivo.

Documentazione necessaria

Ecco i documenti necessari che il contribuente deve possedere al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza di Caf o intermediari abilitati, o che deve esibire su richiesta dell'ufficio competente.

Prima di tutto, ovviamente, il titolo di trasporto che, in assenza di fattura, ha la funzione di scontrino fiscale e che deve contenere le seguenti informazioni:

1. ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logotipo distintivo dell'impresa e numero di partita Iva del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
2. descrizione delle caratteristiche del trasporto
3. ammontare dei corrispettivi dovuti
4. numero progressivo
5. data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.

La descrizione delle caratteristiche del trasporto e l'ammontare dei corrispettivi dovuti possono essere indicati anche attraverso un codice alfanumerico, in base a un sistema di codificazione che deve essere comunicato dal gestore del servizio all'ufficio delle Entrate competente, riportato sul biglietto di trasporto e pubblicizzato, anche tramite modalità telematiche.

Il titolo di viaggio deve contenere, inoltre, la durata dell'abbonamento, la spesa sostenuta e il nome del titolare. È necessario conservare anche la fattura (o altra documentazione) che attesti la data di pagamento. In caso contrario, vale, come indicazione del giorno in cui è stata sostenuta la spesa, la data di inizio di validità dell'abbonamento. Se il titolo di viaggio ha un formato elettronico (ad esempio, le tessere magnetiche) occorre disporre di una documentazione aggiuntiva contenente le informazioni necessarie sopra indicate.

Se il documento di trasporto, invece, non è nominativo, deve essere accompagnato da un'autocertificazione effettuata tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si certifichi che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un familiare a carico.

(Fonte: Agenzia delle Entrate – di Alessandra Gambadoro)

INCENTIVI AUTO CUMULABILI TRA DI LORO



Gli incentivi auto previsti nel decreto "mille proroghe" sono cumulabili fra loro. Lo chiarisce la [risoluzione n. 7/Dpf](#) del 6 marzo del dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze. Con il quesito posto agli uffici fiscali, si chiedeva se, in mancanza di una precisa indicazione, i bonus indicati nei commi 3 e 4 del DI 248/2007 fossero cumulabili, così come lo erano i precedenti ecoincentivi introdotti dalla Finanziaria 2007, in virtù di esplicita previsione contenuta nel comma 228 della legge 296/2006.

Il documento spiega che le nuove disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di autovetture e autoveicoli "euro 4" e "euro 5", benché diversi da quelli precedentemente in vigore, relativamente all'ammontare del bonus e all'estensione delle categorie di veicoli di cui si incoraggia la demolizione, sono comunque in sintonia con le stesse finalità della Finanziaria 2007, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale. Pertanto, in assenza di un esplicito divieto di cumulo, la risoluzione afferma che *"non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi"* purché siano rispettate entrambe le condizioni di acquisto e di demolizione di autoveicoli indicati nella norma.

Val la pena ricordare che l'articolo 29 del decreto legge 248/2007, con il comma 3, dispone un bonus di 700 euro e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un anno, in caso di acquisto di veicoli "euro 4" o "euro 5" che non emettano oltre i 140 grammi di CO₂ oppure non oltre i 130 grammi di CO₂ per quelli ad alimentazione diesel, in seguito alla rottamazione di auto "euro 0", "euro 1" o "euro 2" immatricolate prima del 1° gennaio 1997. In caso di demolizione di un veicolo "euro 0", l'esenzione del bollo viene estesa per ulteriori due anni. L'incentivo, invece, cresce di 100 euro in caso di acquisto di auto delle categorie indicate (euro 4 o 5) con emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. E ancora, 500 euro in più nell'eventualità di demolizione di due veicoli di proprietà di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché conviventi.

Il comma 4 dell'articolo 29 del "mille proroghe" prevede, inoltre, allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri, i seguenti incentivi:

- 1.500 euro per l'acquisto di veicoli di massa inferiore a 3.000 chilogrammi
- 2.500 euro, invece, se la massa è compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi

I bonus sono riconosciuti solo a seguito di rottamazione dei veicoli di massa fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1", immatricolati prima del 1° gennaio 1999 e sostituiti con veicoli "euro 4" della medesima tipologia, entro il medesimo limite di massa.

(Fonte: Agenzia delle Entrate – di Sonia Angeli)

QUELLE PER I TEST D'INGRESSO SONO GIÀ SPESE PER ISTRUZIONE

Le somme versate per poter sostenere i test preselettivi, propedeutici all'ammissione a determinati corsi di laurea, sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19%, alla pari delle spese "per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Alla base del chiarimento fornito oggi dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E dell'11 marzo 2008, l'indispensabilità della preselezione per accedere ad alcuni corsi universitari.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE PERVENUTE DA CONTRIBUENTI MINIMI

La manovra Finanziaria per il 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale per i contribuenti di piccole dimensioni, c.d. "contribuenti minimi", che può interessare tutti i clienti, quanto meno per ciò che riguarda le modalità di registrazione delle fatture pervenute da tali soggetti.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto riepilogato nella seguente tabella:

| Tipologia di soggetto | Adempimenti da osservare |
|--|---|
| Contribuente nel regime dei minimi | <ul style="list-style-type: none">È necessario essere titolari di partita IvaL'Iva non viene addebitata al committente o al cessionario, dovendosi indicare sulla fattura la dicitura "operazione effettuata ai sensi dell'art.1, co.100, della L. n.244/07".Trattandosi di operazione non assoggettata ad Iva, se il corrispettivo supera euro 77,47 deve essere apposta la marca da bollo da euro 1,81 sull'originale da consegnare al cliente. |
| Contribuente che acquista un bene o un servizio da un soggetto che adotta il regime dei minimi | <ul style="list-style-type: none">È necessario registrare la fattura sui registri Iva, utilizzando una causale del tipo "art.1, co.100, L. n.244/07".Le operazioni vanno incluse nell'elenco fornitori. |

Pertanto, ciò che è importante segnalare è che:

fatture senza Iva ma con la particolare dicitura sono da considerarsi regolari e non debbono essere regolarizzate; viceversa, fatture senza Iva ma prive della indicazione del regime debbono essere fatte rettificare dal fornitore, al fine di evitare il rischio di un'omessa regolarizzazione;

la fattura ricevuta deve comunque essere registrata sul libro Iva acquisti e non può essere semplicemente annotata a libro giornale, come invece pareva ragionevole sostenere prima della C.M. n.13/E/08; da ciò è possibile dedurre che tale tipo di operazioni di acquisto dovranno essere separatamente indicate nella dichiarazione Iva dell'anno 2008 e seguenti;

l'obbligo di apposizione della marca da bollo consente al fornitore di addebitare tale somma al cliente, quindi il corrispettivo può essere legittimamente incrementato di tale importo; al riguardo, è bene rammentare che l'art.22 del DPR n.642/72 (disciplina dell'imposta di bollo) prevede che sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni, tra l'altro, tutti coloro che ricevono o fanno uso di un atto o documento, non soggetto a bollo sin dall'origine, senza prima farlo munire del bollo prescritto;

se l'operazione ricevuta è rappresentata da una prestazione di lavoro autonomo o provvigione, è necessario operare normalmente la ritenuta d'acconto, secondo le regole del DPR n.600/73.

Tale impostazione delle registrazioni contabili consentirà un più agevole e corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi.



5 PER MILLE : ENTRO MARZO L'ISCRIZIONE

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia le nuove schede per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef che recepiscono le novità del decreto "milleproroghe". Il decreto ha infatti esteso per il 2008, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento rilasciato dal Coni e alle fondazioni nazionali di carattere culturale, la possibilità di essere destinatarie della devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'integrazione con le disposizioni del decreto "milleproroghe" ha

riguardato le schede presenti nella certificazione unica Cud 2008, nel modello 730/2008 e nel modello Unico Persone Fisiche 2008. Con particolare riferimento alla scheda del Cud 2008, i datori di lavoro provvederanno al rilascio della nuova scheda solo in caso di richiesta da parte del dipendente.

[per saperne di più](#)

EDILIZIA: UN CONTRATTO PER TUTELARE I CLIENTI ED IMPRENDITORI

Nasce in Toscana il primo esempio di contratto edile improntato alla trasparenza e chiarezza nei rapporti tra imprese e consumatori. Uno strumento utile anche per gli anziani, che prevede la conciliazione al posto di avvocati e tribunali.

Il contratto di prestazione d'opera e servizi in questione è stato messo appunto da Cna Lucca, Movimento Consumatori e **Camera di Commercio di Lucca**.

Quante volte abbiamo fatto fare un piccolo ritocco in casa di muratura e i costi pattuiti all'inizio con il muratore o l'impresa non sono tornati? E quante volte abbiamo pagato di più di quello che ci era stato comunicato oppure non siamo rimasti soddisfatti della prestazione? Casi che possono anche trascinarsi in tribunale, tra l'imbarazzo e gli avvocati, o che, nel migliore dei casi, si risolve con un "arrivederci" a mai più lasciando il cliente-consumatore insoddisfatto (e arrabbiato). Ancora più complicato quando si tratta di anziani, categoria tra le più deboli e indifese che spesso non hanno l'esperienza e la sensibilità per valutare i lavori e i costi.

Ma anche per l'impresa possono esserci delle insidie in ogni "lavoro" di piccola manutenzione: tempi di pagamento e modalità, accordi verbali con il committente che si trasformano e che creano, molto spesso, malintesi con il rischio di perdere un futuro prossimo lavoro o di non vedere pagato l'intero importo della manutenzione.

Casistiche che Cna Lucca assieme al Movimento Consumatori provinciale sono certe, in Versilia e nella Provincia di Lucca, primo esempio in Toscana, di eliminare attraverso il "**contratto di prestazione d'opera tra privato e impresa**" ribattezzato dagli addetti ai lavori "**consumatori-imprese: manutenzione edile sicura**".

Uno strumento cucito ad hoc che mette al riparo da sorprese garantendo - e questo è il principale obiettivo - trasparenza e chiarezza nei rapporti tra le due parti in un modo semplice: scandendo per iscritto, voce dopo voce, tutti i punti della trattativa, dalla modalità di esecuzione dei lavori alla quantità dei materiali da utilizzare, dalla tempistica di esecuzione della prestazione alle modalità di pagamento e ai tempi; uno strumento di tutela per tutti quei piccoli lavori di manutenzione edilizia che nascondono tante piccole insidie come i modi di pagamento, le modalità, e soprattutto, i tempi. La spinta a realizzare questo contratto è venuta dai nostri giovani imprenditori a dimostrazione che l'edilizia è capace di trovare soluzioni al passo con i tempi anche in termini contrattualistici".

Il contratto prevede, tra le clausole, l'utilizzo dello strumento della conciliazione messo in campo dalla Camera di Commercio di Lucca per evitare spese folli dagli avvocati e soluzioni in tempo rapido. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto potranno, infatti, essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio della provincia di Lucca.

Il modello di contratto è scaricabile sul sito

www.cnalucca.it - www.movimentoconsumatorilucca.it e www.lu.camcom.it.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

La Suprema Corte ha puntualizzato in merito al valore probatorio **dell'accertamento tecnico** disposto ex art. 696 c.p.c. per mezzo del quale, in caso di urgenza e prima del giudizio, si richiede la verifica dello stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose.

«[...]se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a "far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose", che, suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, per consentirgli di decidere sulla base delle prospettazioni e deduzioni fatte con riferimento a quelle condizioni ed a quello stato, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto».

PRIVACY: ASTE GIUDIZIARIE? NO AI NOMI DEI DEBITORI

Il Garante per la Protezione dei dati personali (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2008) ha reso noto di aver stabilito che d'ora in avanti, gli avvisi delle aste giudiziarie non dovranno più contenere i nomi dei debitori e ogni altro elemento personale che possa portare alla loro diretta identificazione.

Ma non solo. L'Autorità ha precisato che tale tutela deve considerarsi estesa anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti come ad esempio i proprietari di immobili che confinano con l'appartamento messo in vendita. Il Garante ha quindi precisato che tali tutele debbono essere tanto più garantite quando l'avviso viene pubblicato in Internet. Difatti, osserva il Garante, la consultabilità degli avvisi relativi al procedimento esecutivo negli appositi siti web, se da un lato assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, dall'altro determina una minore tutela alla riservatezza del debitore.

(Fonte: Garante per la protezione dei dati personali)

BANDI EUROPEI

EUROPA CENTRALE Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma per migliorare la competitività e qualità della vita in Europa Centrale. Punti d'interesse: innovazione, accessibilità, ambiente e competitività. Regioni interessate: Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. Finanziato da ERDF. **Scadenza 14/4/2008**

www.central2013.eu

Invito a presentare proposte nell'ambito del Programma 2008 — Strumento finanziario per la protezione civile per Progetti di cooperazione in materia di preparazione e prevenzione, in GUUE C 65/06 del 11/03/08. **Scadenza 30/4/2008**

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2>

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di esercizi di simulazione della protezione civile Codice: (2008/C 59/07). **Scadenza 15/5/2008**

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2>



SPRECHI FAMIGLIE ITALIANE: ENERGIA AL PRIMO POSTO, MA ANCHE I PRODOTTI DELLA SPESA VENGONO SPRECATI

Sono solo il 26% della popolazione gli italiani "ecosostenibili" mentre un abbondante 39% è costituito da "energivori". Energia a vuoto

I consumi intelligenti sono dunque ancora un'utopia nel nostro paese. Questa la fotografia scattata da uno studio commissionato a Synovate da Procter&Gamble ed Enel nel quadro della collaborazione sul fronte dello sviluppo sostenibile. Tra gli ostacoli principali al risparmio energetico la raccolta rifiuti e la rinuncia all'auto. Il

79% del campione infatti sostiene di trovare difficoltosa la differenziazione dei rifiuti mentre il 28% non riesce ad optare per i mezzi pubblici, ritenuti scomodi ed inefficienti. L'analisi dei comportamenti degli italiani fra le mura domestiche rivela tre differenti profili dei nostri connazionali: gli "ecosensibili", che conoscono i modi per ridurre i consumi di acqua ed energia e li adottano, sono una minoranza - appena il 26% del campione. Gli "ecocompatibili" sono il 35%, di età media, fanno la raccolta differenziata nell'85% dei casi, usano i mezzi pubblici nel 20%. Gli "energivori" sono il gruppo più numeroso: il 39% del campione, soprattutto tra i 25 e i 34 anni e soprattutto al sud. Scarsa la conoscenza sui comportamenti ecologici. In tal senso oggi a Roma, Enel e Procter&Gamble hanno presentato una campagna congiunta rivolta a tutte le famiglie italiane e articolata in due iniziative. Da una parte la distribuzione di oltre 2 milioni di lampadine fluorescenti compatte di Classe A fornite da Enel.si, insieme a 1.300.000 guide sul risparmio energetico, con i fustini Dash. Dall'altra, da aprile, la distribuzione di un kit del risparmio energetico (v. articolo). Sprechi sulla spesa Spreconi anche sulla spesa, secondo l'Adoc, le famiglie italiane buttano nella spazzatura in media, annualmente, 561 euro, pari al 10 per cento della spesa alimentare totale effettuata. Pare evidente che riempiamo il carrello o le borse con troppa facilità se a finire nella spazzatura sono soprattutto prodotti freschi: latte, uova, carne, preparati di gastronomia, mozzarella, stracchino e yogurt (39%); pane (19%); frutta e verdura (17%); affettati (10%); prodotti in busta come le insalate (6%); pasta (4%); scatolame (3%); surgelati (2%).

RAPPORTO APAT SULLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Le emissioni da trasporto sono in calo nelle città italiane, ma la qualità dell'aria rimane critica. Buone notizie per il verde pubblico: il primato spetta a Verona, a Cagliari e Napoli i migliori progressi. Questi i dati principali che emergono dal "IV Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", presentato l'11 marzo 2007 dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT). Alla presentazione è intervenuto il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Alfonso Pecoraro Scanio, che ha sottolineato come "la conoscenza sia un elemento essenziale per affermare un sistema più sostenibile per l'ambiente, oltre che fondamentale per coinvolgere i cittadini nel cambiamento del tipo di sviluppo cui dobbiamo necessariamente tendere, se vogliamo salvare il Pianeta e migliorare la nostra qualità della vita". Il Presidente dell'APAT, Giancarlo Viglione, ha ribadito l'impegno a garantire un'azione sempre più incisiva dell'Agenzia nella produzione e diffusione delle informazioni relative all'ambiente urbano. Nel corso dell'incontro sono state segnalate alcune "Buone pratiche dalle città", esperienze virtuose già avviate a livello locale, come il censimento dello stato di salute degli alberi a Genova, o l'integrazione della Rete ecologica nel piano regolatore di Roma, con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni indicazioni utili per sviluppare politiche di valorizzazione delle risorse urbane.



PAGINE DI SICUREZZA - UNA GUIDA PRATICA ALLE GRANDI E PICCOLE EMERGENZE.

Per affrontare le grandi e piccole **emergenze** riguardanti la salute, è sempre bene disporre di tutti gli strumenti possibili, specialmente se in tempi brevi non si riesce ad avere assistenza o ascoltare un parere medico. Il Ministero della Salute ha realizzato, in collaborazione con Seat Pagine Gialle, le "**Pagine della salute**": una pubblicazione ricca di consigli divisi in comode schede per far fronte alle situazioni di emergenza e per

gestire alcune situazioni di malessere comuni, disponibile anche on line nel sito del Ministero (www.ministerosalute.it).

I temi affrontati sono molti: dai modi più idonei di affrontare un'emergenza al trattamento delle malattie più comuni, dai consigli sui problemi di tabagismo e alcolismo alla presentazione degli stili di vita più salutari.

La guida è divisa in due capitoli: "aspettando l'**ambulanza**" e "aspettando il **medico**". Nel primo, "aspettando l'ambulanza", sono evidenziati i principali consigli di "**primo soccorso**" che descrivono cosa fare e non fare durante un'emergenza in attesa del personale medico o di altro personale sanitario specializzato.

Nel secondo, "aspettando il medico", sono trattate le situazioni di malessere più comuni. Anche in questo caso le schede riportate sono da intendere come semplici consigli e non sostituiscono in nessun caso le indicazioni del proprio medico di fiducia a cui ci si deve sempre rivolgere.

Le "Pagine della salute", che danno anche opportuni suggerimenti sulla **prevenzione** e sullo stile di vita, sono consultabili via internet collegandosi al sito www.paginedellasalute.paginegialle.it

Per alcune situazioni di emergenza particolarmente gravi, si parla di tecniche o manovre ("tecniche di rianimazione", "**manovra di Heimlich** o compressione addominale", "massaggio cardiaco", "respirazione bocca-a-bocca") che devono essere eseguite solo da chi è in grado di farle. Se fatte in modo sbagliato, queste tecniche possono peggiorare gravemente la salute dell'infortunato.

PACCHETTO DI AGEVOLAZIONI DA 50-55 EURO PER I TURISTI A NAPOLI KIT CONTRO CALO TURISMO

Un pacchetto di agevolazioni da 50-55 euro per i turisti che trascorreranno a Napoli un weekend in albergo, valido fino a luglio. E' Easy Napoli, l'offerta con la quale l'Ept di Napoli cerca di far fronte al calo di presenze che gli albergatori lamentano a causa della perdurante emergenza rifiuti. L'iniziativa prevede una serie di eventi pensati per incoraggiare i visitatori italiani e stranieri a raggiungere il capoluogo partenopeo in occasione della Pasqua. I turisti che soggioreranno per un minimo di due notti nelle strutture alberghiere di Napoli e dei Campi Flegrei riceveranno dalle agenzie di viaggio o dagli albergatori un kit con una serie di facilities. A Pasqua e nel giorno di lunedì santo tutti i musei saranno aperti e sarà possibile, inoltre, visitare i siti culturali con apposite guide e intrattenimenti musicali a 4 euro. Campania>artecard, il servizio integrato di musei e trasporti, inoltre, costerà la metà per i giovani. A partire dal pomeriggio di domenica 23 marzo e per tutto il lunedì in Albis, si svolgerà la seconda edizione di 'Emozioni Napoli' e una serie di spettacoli della tradizione napoletana si svolgeranno tra lo storico caffè Gambrinus, il Maschio Angioino e la Galleria Umberto I. (Fonte: Ansa)



PALATINO: RIAPRE LA CASA DI AUGUSTO

Après al pubblico il 10 marzo, dopo 30 anni di lavori e restauri, la **Casa di Augusto** sul colle Palatino a Roma.

La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma è da tempo impegnata in un vasto piano di restauro e di studio dell'intero complesso delle costruzioni che Augusto realizzò sul Palatino. La Casa di Augusto è il monumento emblematico del colle, al quale pochi altri possono venire paragonati per importanza storica e interesse archeologico, e nel quale si rinvengono le più alte espressioni artistiche pittoriche, che finalmente potranno

essere ammirate da tutti. Dopo la ristrutturazione degli ambienti, infatti, è stata condotta un'opera di minuziosa ricostruzione per ricollocare i preziosi affreschi, rinvenuti in frammenti minuti tra le terre di scavo, ricomposti e restaurati. Lo scorso 9 marzo si è tenuta l'inaugurazione.

Sono quattro le stanze affrescate della casa che sorge sul Palatino, aperta al pubblico per la prima volta dopo una serie di interventi necessari per il restauro di tutta la costruzione. Gli esperti ritengono che le stanze, scoperte nel 1970 di sotto alle rovine del palazzo imperiale di Augusto, erano parte di una casa più piccola nella quale egli viveva quando era ancora Ottaviano (Octavius), il figlio adottivo di Giulio Cesare e non il primo imperatore di Roma.

Le quattro stanze sarebbero sopravvissute ad un edificio a due piani: una stanza da pranzo, una stanza da letto ed un ampio ingresso sul piano-terra, oltre a un piccolo studio al piano superiore.

Le stanze prive di finestre ricevevano luce da un ingresso che un tempo si affacciava su dei giardini piuttosto estesi, ma ora è tagliato fuori da un muro che risale al tempo di Nerone (37-68 d.C.). Vari frammenti degli affreschi trovati sparsi sul pavimento dagli archeologi sono stati rimessi a posto con molta fatica durante i lavori di restauro costati 1,5 milioni di €.

Gli esperti affermano che gli affreschi sono fra gli esemplari più splendidi di pareti dipinte romane, al pari di quelli attualmente ospitati nel Museo Nazionale di Roma a Palazzo Massimo e di quelli trovati nella casa di Livia, moglie di Augusto. Sono programmate delle visite guidate a pagamento alla casa, inclusa nel percorso che comprende il Foro Romano, il Colosseo e il Palatino. Con un'avvertenza per i visitatori: soltanto cinque persone per volta potranno visitare le stanze a causa delle loro dimensioni alquanto ristrette, oltre alla fragilità degli affreschi. Per altre informazioni, consultare il sito web: <http://www.beniculturali.it/>



MONOSSIDO DI CARBONIO- I CONSIGLI DAI VIGILI DEL FUOCO.

Si ritiene necessario ricordare ai cittadini alcune accortezze da tener presente nell'uso dei sistemi di riscaldamento che richiedono una combustione diretta (**caldaie, stufe, bracieri, camini** e simili). Due sono le tipologie di rischio presenti, quelli connessi alla fonte di calore e quelli ancora più minacciosi dovuti alla emissione dei prodotti della **combustione** (fumo e gas) tra i quali è sicuramente

presente l'ossido di carbonio. Un gas estremamente pericoloso e difficilmente riconoscibile (è inodore, insapore ed incolore). Per ogni situazione in cui è presente una combustione è necessario assicurare una perfetta **evacuazione dei fumi** e garantire la presenza di ossigeno cioè di aria proveniente dall'esterno per assicurare una perfetta e regolare combustione sia che a bruciare è del gas sia che si tratti di legna o altro combustibile.

E' quindi importante fare un'azione di prevenzione agendo secondo due principi:

- Curare la manutenzione e assicurarsi del corretto funzionamento degli apparecchi a combustione: stufe a carbone, a gas, a legna, cucine, caldaie, boiler, camini aperti. Pulire i camini e i condotti di evacuazione dei gas almeno una volta all'anno.
- Garantire una ventilazione adeguata nei locali che ospitano le installazioni a combustione (garage, cucina, stanza da bagno) cercando di evitare di otturare o di lasciar incrostare le apposite bocchette per l'aerazione.

In caso di forte **intossicazione** si deve evacuare il soggetto intossicato all'aria aperta, sollecitare i servizi d'emergenza, aerare i locali e bloccare le apparecchiature.

Il fatto anomalo, riscontrato in varie situazioni, è che i fumi - generati in un determinato locale - si "spostano" da un locale all'altro attraverso le tubazioni dell'impianto elettrico provocando l'inquinamento diffuso dell'aria presente e quindi difficoltà respiratorie e non solo per tutti gli occupanti dell'abitazione.

I medici ricordano che l'ossido di carbonio si sostituisce facilmente all'ossigeno presente nell'emoglobina contenuta nel sangue con i primi danni ai centri cerebrali del nostro organismo provocando, in genere uno stato di stordimento e di sonnolenza che impedisce all'intossicato qualsiasi difesa. Solo in alcuni casi si possono manifestare segni di nausea e di vomito.

PER CREARE FILE PDF - PrimoPDF 4.0

Volete creare file pdf ma non volete spendere centinaia di euro per comprare la costosa suite Adobe? Con PrimoPDF basterà creare il vostro futuro pdf con il programma che preferite (ad esempio word) e poi, premendo il tasto stampa e selezionando come stampante primo pdf avrete il vostro pdf in maniera veloce e soprattutto gratuita. Per scaricare il programma clicca qui <http://www.primopdf.com/>

IL VIRUS DELL'EPATITE B SI "NASCONDE"

Il virus dell'epatite B, responsabile tra l'altro di malattie croniche e cancro del fegato e che solo in Italia colpisce oltre 1 milione di persone, è in grado di 'nascondersi' nell'organismo, aumentando così la probabilità di ammalarsi e risultando, soprattutto, un fattore di rischio per il cancro.

A puntare i riflettori su questa recente scoperta e le sue implicazioni (in Italia sarebbero oltre 1 milione le persone portatrici del virus 'occulto'), gli oltre 200 esperti da tutto il mondo riuniti a Taormina per il Congresso promosso dall'Associazione europea per lo studio del fegato (Easl). "Il virus - afferma il direttore dell'Unità operativa di Epatologia del Policlinico universitario di Messina, Giovanni Raimondo - si trasmette per via ematica o sessuale. La vaccinazione per i bambini è obbligatoria dal 1991 e c'è, dunque, una grande fetta di popolazione non 'coperta' contro questo virus. Da una serie di studi - spiega l'esperto - alcuni dei quali condotti proprio nel nostro Centro, si è appunto visto che il virus dell'epatite B, riconosciuto e diagnosticato mediante marcatori e analisi tradizionali, può 'nascondersi', ovvero il suo Dna può persistere nelle cellule umane anche senza che i marcatori ne evidenzino la presenza". Il virus, in altre parole, rimane 'silente' nell'organismo senza dare segni della sua presenza o problemi evidenti, e dunque senza che il soggetto sospetti di esserne stato colpito. Le conseguenze sono gravi: ad esempio, sottolinea l'esperto, una trasmissione del virus ('silenté nel soggetto ma che può improvvisamente riattivarsi) a seguito di donazione di organi o trasfusione di sangue. Inoltre, il virus può aggravare altre malattie epatiche già presenti in un individuo, favorire la progressione della patologia in cirrosi e, soprattutto, può risultare fattore di rischio per l'insorgenza del cancro. Si stima, rilevano gli epatologi, che solo in Italia oltre un milione di persone presenti la cosiddetta infezione occulta da virus dell'epatite B. L'obiettivo ora, conclude Raimondo, "è continuare nella Ricerca al fine di mettere a punto test sempre più sofisticati e sensibili, per arrivare a 'scovare' il virus oggi ancora in grado di sfuggire agli esami diagnostici". (Fonte: Ansa)

IN FARMACIA RIVISTA SUL BENESSERE DELLE DONNE

Il miglior modo per festeggiare e prendersi cura di se': questo l'invito che alcuni tra i maggiori specialisti italiani rivolgono alle donne. A partire dall'8 marzo e' infatti distribuito gratuitamente in 3.500 farmacie italiane un numero speciale della rivista Sapere & Salute pensato esclusivamente per "lei". Una panoramica su tutti gli aspetti legati alla ginecologia e al benessere femminile: la delicata fase dell'adolescenza, la sessualita', la contraccezione, i disturbi del ciclo, la menopausa. Partecipano a questo progetto autorevoli medici italiani e testimonial di rilievo, come Livia Azzariti, che firma l'articolo di apertura del numero speciale. "Le donne hanno sempre avuto la propensione a occuparsi di piu' della salute degli altri che della propria" scrive "per questo si e' scelto di lanciare un messaggio diretto e provocatorio: "Cominciamo ad occuparci di noi"". Tra i temi affrontati nello speciale, un focus sul vaccino contro il papilloma virus, a cura della dottoressa Raffaella Michieli, segretario nazionale della Societa' italiana di medicina generale (Simg), un approfondimento sull'importanza di controlli medici regolari nelle diverse fasi della vita e sulla prevenzione necessaria (tutti gli esami utili, eta' per eta') con la guida della professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica, dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano, un'analisi del ciclo e dei suoi piu' frequenti disturbi (come le mestruazioni abbondanti o dolorose), una panoramica sui metodi contraccettivi, gli aspetti psicologici e sessuali della menopausa e alcune rubriche dedicate piu' in generale alla salute al femminile (esercizio fisico, fumo, disturbi alimentari eccetera). La rivista, realizzata in 400.000 copie, e' disponibile dall'8 marzo nelle farmacie che hanno aderito all'iniziativa.

DORMIRE BENE

Siamo un popolo di insonni. E' un disturbo che preoccupa molto perchè è poco conosciuto. Per conoscere ogni dettaglio vai al sito www.morfeodormirsano.it

IL MESE DELLA PREVENZIONE

Donna Moderna dedica il mese di Marzo alla prevenzione delle malattie renali in collaborazione con la Fondazione Italiana del rene. Telefona ogni lunedì, venerdì e sabato dalle 12 alle 15 al 3402771871, oppure invia una mail a : firandreucci@hotmail.com

UN APPUNTAMENTO PER LA PELLE

Fino al 31 Marzo si può chiamare il 800199848 e fissare un appuntamento per un check up gratuito dal dermatologo a te più vicino. Per informazioni vai all'indirizzo www.amordipelle.it

UN SMS PER AIUTARE LE DONNE MALTRATTATE

Stupri, calci, ustioni, braccia spezzate: sette milioni di donne in Italia hanno subito violenza da parte degli uomini, un milione solo nell'ultimo anno. Ma hanno paura e appena il 7 per cento trova il coraggio di denunciare. "A volte, per cambiare le cose basta un piccolo gesto. Per esempio, **un Sms al 48584**: in questo modo si dona un euro a **pangeaprogettoitalia**, l'iniziativa di Donna Moderna e della Onlus Pangea per finanziare quattro centri antiviolenza". E' bene ricordare che in Italia esiste un Osservatorio sulle violenze ed è stato aperto un numero verde, il **1522**, collegato ai centri antiviolenza per chi vuole chiedere aiuto...oggi Le donne oggi sono meno sole!

SOLIDARIETA' PASQUALE AI MALATI DI TUMORE

La Fondazione Ant Italia Onlus scende in decine di Piazze con le Uova asquali, per sostenere gli Hospice oncologici domiciliari del progetto Eubosia. Lo scopo è garantire assistenza gratuita 24 ore su 24 . Per informazioni vai a : www.antitalia.org oppure chiama 0517190111

AIUTIAMO L'INFANZIA MALTRATTATA

Si possono acquistare Uova e Colombe nelle **Botteghe del Mondo**. Con questa scelta si aiutano i bambini maltrattati dell'India e delle Filippine. Vai al sito www.commercioalternativo.it



LA DATA DEL GIORNO DI PASQUA

La festa della Pasqua cristiana è mobile, viene fissata di anno in anno nella domenica successiva al primo plenilunio successivo all'Equinozio di Primavera (il 21 marzo). Questo sistema venne fissato definitivamente nel IV secolo. Nei secoli precedenti potevano esistere diversi usi locali sulla data da seguire, tutti comunque legati al calcolo della Pasqua ebraica. In particolare alcune chiese dell'Asia seguivano la tradizione di celebrare la pasqua nello stesso giorno degli ebrei, senza tenere conto della domenica, e furono pertanto detti quartodecimani. Ciò diede luogo ad una disputa, detta controversia quartodecimana, fra la chiesa di Roma e le chiese asiatiche.

Dunque, nella chiesa cattolica, la data della Pasqua è compresa tra il 22 marzo ed il 25 aprile. Infatti, se proprio il 21 marzo è di luna piena, e questo giorno è sabato, sarà Pasqua il giorno dopo (22 marzo); se invece è domenica, il giorno di Pasqua sarà la domenica successiva (28 marzo). D'altro canto, se il plenilunio succede il 20 marzo, quello successivo si verificherà il 18 aprile, e se questo giorno fosse per caso una domenica occorrerebbe aspettare la domenica successiva, cioè il 25 aprile.

La chiesa ortodossa segue il calendario giuliano e quindi la data della pasqua può variare dal 4 aprile all'8 maggio.

Data della Pasqua dal 2008 al 2020

2008 23 marzo - **2009** 12 aprile - **2010** 4 aprile - **2011** 24 aprile - **2012** 8 aprile - **2013** 31 marzo - **2014** 20 aprile - **2015** 5 aprile - **2016** 27 marzo - **2017** 16 aprile - **2018** 1 aprile - **2019** 21 aprile - **2020** 12 aprile

APPROFONDIMENTO

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

E' stata pubblicata in **G.U. del 29 febbraio 2008, n.51 - S.O. n.47 - la Legge n.31 del 28 febbraio 2008**, di conversione del Decreto "Mille proroghe" (D.L. n.248 del 31 dicembre 2007) apportante numerose modifiche e introducendo anche ulteriori proroghe di remini e disposizioni.

Un approfondimento sulle principali novità :

| | |
|--|--|
| INCENTIVI ALLA ROTTAMAZIONE AUTO E MOTOCICLI | Raffica di novità sul sistema di rottamazione per auto e moto. Sostituendo i veicoli "euro 2" immatricolati prima del 1997 con un "euro 4 o 5" con specifici requisiti (140 grammi di Co2 per la benzina, 130 per il diesel), si potrà ricevere un incentivo di 700 € e il primo anno di bollo gratis. I contributi sono cumulabili a quelli per la trasformazione a gpl e metano. Per le due ruote, è previsto un bonus rottamazione per i ciclomotori con cilindrata fino a 50 cc (finora la rottamazione riguardava solo i motocicli) e, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc nuovo "euro 3" sarà possibile rottamare motocicli o ciclomotori "euro 0", ottenendo un contributo di 300 € e l'esenzione dal pagamento del bollo per un anno. Il costo della rottamazione è a carico dello Stato fino a 80 € per ciascun motociclo e fino a 30 € per ogni ciclomotore. |
| 770 SEMPLIFICATO | E' prorogato solo per il 2008 al 31 maggio 2008 , il termine di trasmissione in via telematica da parte dei sostituti d'imposta dei dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni rilasciate per l'anno 2007 |
| 5 PER MILLE | Viene estesa l'attribuzione del 5 per mille dell'Irpef in favore delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal Coni a norma di legge. |
| PRESCRIZIONI ANTINCENDIO PER LE STRUTTURE RICETTIVE | Prorogato fino al 30.06.2008 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle attività ricettive esistenti, con oltre 25 posti letto. (di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistiche alberghiere, approvata con il D.M. 09/04/1994 e successivo D.M. 16.10.2003) Esteso al 30.06.2009 il termine per l'adeguamento delle strutture che in occasione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano ricevuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 Euro. <u>In entrambi i casi le proroghe sopra citate si applicano solo alle imprese che abbiano già presentato entro il 30.06.2005 la richiesta di nulla osta al Comando provinciale dei Vigli del Fuoco.</u> |

| | |
|---|---|
| <p>ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI D'IMPRESA</p> | <p>Modifica del co.37, art.1 della Finanziaria 2008: è infatti disposto che l'immobile strumentale non debba necessariamente essere utilizzato al 30 novembre 2007, ma al contrario è sufficiente che esso sia posseduto a tale data: la modifica introdotta è di assoluto interesse e permette di accedere all'agevolazione con riferimento a quegli immobili che non erano utilizzati direttamente dall'imprenditore, ma erano concessi in locazione a terzi.</p> |
| <p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO IRREGOLARE</p> | <p>Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori in materia di emersione del lavoro irregolare, di cui all'art. 3 della Legge 23.04.2002, n.73 contestate prima del 31.12.2002 è stato prorogato al 30.06.2008 Il termine per la presentazione all'Imps delle istanze finalizzate alla regolarizzazione e al riallineamento retribuito e contributivo dei rapporti di lavoro (commi 1192 e 1193 L. 96/2006) è stato prorogato al 30.09.2008</p> |
| <p>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO</p> | <p>Prorogato al 31.12.2008 il termine entro il quale possono essere sostenute le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico, per le quale saranno erogati i contributi a carico del fondo istituito dall'art. 1, comma 389 della legge Finanziaria 2007. Infatti non è ancora stato emanato il decreto che definirà le modalità, i limiti e i criteri per l'attribuzione dei contributi</p> |
| <p>TUTELA ACQUIRENTI IMMOBILI DA COSTRUIRE</p> | <p>Modifiche al DLgs. n.122/05 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sull'accesso al Fondo di solidarietà. L'art. 18 bis della legge di conversione del Decreto mille proroghe, infatti, prevede che ai fini dell'accesso del Fondo di solidarietà , devono risultare nei confronti del costruttore, anche non a seguito di insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non conclusa in epoca antecedente al 31/12/1993, né aperta in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria (art. 5 D.Leg.vo 1222/2005). Viene differito al 30 giugno 2008 il termine entro il quale gli aventi diritto devono presentare la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.</p> |
| <p>COMPETENZE ATTI DI AGGIORNAMENTO GEOMETRICO</p> | <p>Viene fornita l'interpretazione autentica dell'art. 145, comma 96 L.388/2000 chiarendo che le competenze per la redazione e sottoscrizione degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni, e estesa anche ai professionisti iscritti all'albo degli Agritecnici.</p> |
| <p>AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI</p> | <p>Sono concessi ai titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, sette mesi di tempo (anziché gli originari novanta giorni), dalla data di pubblicazione del relativo comunicato dell'Agenzia del territorio, per presentare gli atti di aggiornamento catastale. Scaduto tale termine, l'Agenzia provvede, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile. È inoltre prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui dichiarare al catasto gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità (D.L. n.262/06), fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dall'1 gennaio 2007. Queste modifiche non danno diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.</p> |
| <p>CREDITO D'IMPOSTA VISCO SUD</p> | <p>Il credito d'imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali nelle Regioni del Sud, vale dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura di quello incorso al 31 dicembre 2013.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>PROROGA SFRAZZI ESECUTIVI</p> | <p>Prorogato al 15.10.2008 il blocco delle esecuzioni di rilascio di immobili abitativi per finita locazione nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 ab. E nei comuni ad alta tensione abitativa, già prorogato dalla L. 9/2007 La sospensione opera nei confronti di : Conduttori con reddito annuo inferiore a Euro 27.000 Conduttori che siano o abbiano a proprio carico persone sopra i 70 anni di età, figli fiscalmente a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%</p> |
| <p>NORME SICUREZZA IMPIANTI</p> | <p>Le disposizioni contenute al capo V della Parte II del D.P.R. 380/2001 (TESTO UNICO DELL'EDILIZIA) , articoli dal 107 al 121, recanti NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI sono rinviate fino all'entrata in vigore del regolamento recante norme per la sicurezza degli impianti e comunque non oltre il 31.03.2008</p> |
| <p>RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI RAEE</p> | <p>Era previsto entro il 28 febbraio 2008 un decreto del ministro dell'Ambiente che individuasse modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri dei rifiuti (realizzati e gestiti come previsto dallo stesso decreto) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), sia domestici che professionali, ritirati dai distributori. Rinvio al 31/12/2008 l'applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti da nuclei domestici.</p> |
| <p>AGRICOLTURA</p> | <p>Proroga al 31 dicembre 2008 per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari; entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge la ripresentazione delle domande per ottenere i benefici previsti alla L. n.237/93 da parte dei soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza; proroga al 31 dicembre 2008 del termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le società cooperative.</p> |
| <p>ESERCIZI CON APPARECCHI TERMINALI</p> | <p>Proroga al 31 dicembre 2008 l'efficacia delle disposizioni in base a cui l'apertura di esercizi pubblici o circoli privati che mettono a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, è subordinata a una licenza rilasciata dal questore</p> |
| <p>RISCOSSIONE: RATEAZIONE E CARTELLE MUTE</p> | <p>Modifiche alla rateazione dei debiti tributari: soggetto competente a concedere la rateazione e quindi destinatario della domanda, è l'agente della riscossione (vecchia esattoria) e non più l'ufficio impositore; condizione essenziale per ottenere parere favorevole è l'esistenza temporanea di una obiettiva difficoltà ad adempiere; il lasso temporale su cui è possibile diluire il debito è stato elevato a 72 mesi; non è più rilevante, ai fini preclusivi, l'avvio della procedura esecutiva (parrebbe, pertanto, che la rateazione sia sempre concedibile e, di converso, possa anche bloccare eventuali azioni in corso già intraprese dall'agente della riscossione). E' introdotto l'obbligo, a pena di nullità, di indicare nella cartella di pagamento il soggetto responsabile dell'iscrizione a ruolo e quello responsabile dell'emissione e notificazione della cartella, ma solo per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. E' quindi prevista una sorta di sanatoria per le c.d. cartelle esattoriali "mute". L'intervento renderebbe vane le richieste di nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale, richiesto dallo Statuto del contribuente.</p> |
| <p>TASSA CONTRATTI DI BORSA</p> | <p>E' soppressa la tassa sui contratti di borsa</p> |

| | |
|--|--|
| <p>NOTIFICA SOSPENSIONE LICENZA COMMERCIALE</p> | <p>In caso di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale per mancata emissione di ricevuta o scontrino fiscale gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione.</p> |
| <p>ACCISE</p> | <p>Proroga fino al 31 dicembre 2008 della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale: sono prorogate la riduzione del 40% in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, esclusi i termoelettrici, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui e le agevolazioni su gasolio e Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni della zona climatica E.</p> |
| <p>NOTIFICA SANZIONI TASSE AUTOMOBILISTICHE</p> | <p>Estesa la possibilità di notifica da parte dell'ufficio delle imposte con raccomandata A.R. anche gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.</p> |
| <p>ARBITRARIO PER ENTI PUBBLICI E P.A.</p> | <p>Rinviato al 01.07.2008 l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> |
| <p>NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI : REGIME TRANSITORIO</p> | <p>Prorogato al 30.06.2009 il termine della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni. Fino a suddetto termine potranno essere applicate le seguenti norme : D.Min. dei lavori pubblici 20.11.1987 D.Min. dei lavori pubblici 20.11.1987 D.Min. dei lavori pubblici 11.03.1988 D.Min. dei lavori pubblici 04.05.1990 D.Min. dei lavori pubblici 09.01.1996 D.Min. dei lavori pubblici 16.01.1996 D.Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.09.2005 D.Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.01.2008 (dal 05/03/2008) La proroga del termine al 30.06.2009 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. Per queste opere, ad esclusione di quelle progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, le verifiche tecniche dovranno essere effettuate a cura dei proprietari entro il 31.12.2010, con priorità delle opere site in zona sismica 1 e 2. Le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima del 05/03/2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per i progetti fino all'ultimazioni dei lavori e all'eventuale collaudo.</p> |

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

